

BVGer D-1585/2024 vom 24. Oktober 2025

Bundesverwaltungsgericht, 2025-10-24, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_D-1585_2024

FR: TAF D-1585/2024 du 24 octobre 2025

IT: TAF D-1585/2024 del 24 ottobre 2025

Regeste

Stralcio senza formalità (riesame - art. 111b cpv. 4 LAsi)

Erwägungen

E. 1

Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

E. 2

Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi adottati e dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (art. 62 cpv. 4 PA; cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5).

E. 3

In virtù dell'art. 31 LTAF, il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, tra le quali figura la SEM, fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF.

E. 3.2

con riferimenti). Nel caso concreto, la ricorrente può pertanto avvalersi di un diritto all'ottenimento di una decisione formale della SEM soltanto se quest'ultima ha considerato a torto di potersi prevalere dell'art. 111b cpv. 4 LAsi (cfr. DTAF 2016/17 consid. 6.4; sentenza del Tribunale E-1250/2021 del 10 giugno 2021 consid. 3.2).

E. 4.1

Con istanza del 23 febbraio 2024, l'insorgente ha chiesto alla SEM il riesame della decisione del 17 dicembre 2020 (cfr. A.k. supra) prevalendosi di nuovi fatti e mezzi di prova inerenti alla sua situazione personale, nonché alla situazione di suo figlio C._____.

E. 4.2.1

Nella decisione di stralcio, la SEM ritiene sostanzialmente impossibile richiedere, come pretende l'interessata, un riesame in materia di allontanamento della decisione del 17 dicembre 2020, poiché quest'ultima, a differenza della decisione d'asilo originaria datata 24 luglio 2017, non ha ordinato l'allontanamento dell'interessata dalla Svizzera (cfr. A.i. supra). In ogni caso, nella nuova istanza di riesame la ricorrente si limiterebbe a ripetere gli stessi motivi già conosciuti e valutati sia nell'ambito della procedura ordinaria sia nella precedente procedura di riesame, presentando motivazioni di carattere generale circa la situazione sulla protezione delle donne in Italia, senza però addurre alcun motivo personale

per quanto

D-1585/2024 Pagina 7 concerne i riferimenti alla Convenzione di Istanbul e alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 16 gennaio 2024 (cfr. atto SEM n. 7/8 pag. 5).

E. 4.2.2

Censurando la violazione del diritto federale, l'insorgente avversa tuttavia la valutazione della SEM. Essa evidenzia che la domanda di riesame non poggerebbe propriamente sulle stesse motivazioni di quelle precedentemente addotte (cfr. ricorso, pag. 2 punto 9, pag. 5). In particolare, per quanto riguarda personalmente l'interessata, la SEM non avrebbe esaminato le argomentazioni afferenti alla recente sentenza della CGUE del 16 gennaio 2024 nonché gli obblighi a carico degli Stati membri firmatari della Convenzione di Istanbul. Ma soprattutto l'autorità opponente non avrebbe prioritariamente considerato l'interesse superiore del minore rispetto ai nuovi fatti e mezzi di prova afferenti al suo grado d'integrazione in Svizzera e allo stato valetudinario di suo figlio C._____ (cfr. ricorso, punti 12-14).

E. 4.3.1

Per invalsa giurisprudenza, uno stralcio senza formalità adottato ai sensi dell'art. 111b cpv. 4 LAsi non costituisce un atto impugnabile mediante ricorso ordinario dinanzi al Tribunale (cfr. DTAF 2015/28 consid. 3; ex pluris sentenze del Tribunale D-6705/2019 del 30 dicembre 2019 pag. 2; D-4097/2017 del 31 luglio 2017 pag. 3; con riferimento alle domande multiple, cfr. DTAF 2016/17 consid. 6). Tale atto può tuttavia essere oggetto di un ricorso per denegata giustizia formale ex 46a PA se l'autorità inferiore non ha adottato una decisione che era attesa e, cumulativamente, la persona interessata ha validamente richiesto tale decisione poiché dispone di un diritto alla stessa (cfr. DTF 135 II 60 consid. 3.1.2; DTAF 2016/17 consid.

E. 4.3.2

Nel contesto di una domanda di riesame ai sensi dell'art. 111b cpv. 1 LAsi, i fatti nuovi devono apparire rilevanti, vale a dire devono essere di natura tale da modificare la fattispecie alla base della decisione contestata (in casu la decisione della SEM del 21 luglio 2017, cfr. consid. 4.4.1), nonché condurre ad un giudizio diverso nel rispetto di un apprezzamento giuridico corretto. Per quanto concerne i nuovi mezzi di prova, gli stessi devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano il riesame oppure fatti già noti e allegati nel procedimento precedente che, tuttavia, non avevano potuto essere provati, a discapito del richiedente d'asilo (cfr. DTF 127

D-1585/2024 Pagina 8 V 353 consid. 5a; 118 II 199 consid. 5; DTAF 2014/39 consid. 4.5 e rif. cit.; cfr. anche la sentenza del Tribunale D-1331/2022 del 27 aprile 2022 con riferimenti citati). Risultano inoltre esclusi i mezzi di prova che avrebbero potuto essere presentati nell'ambito di una procedura ordinaria di ricorso avverso la decisione da riesaminare (cfr. DTF 136 II 177 consid. 2.1; GI-CRA 2003 n. 17 consid. 2b). In questo senso, la SEM è tenuta ad entrare nel merito di una domanda di riesame, intesa come "domanda di adattamento", soltanto qualora la persona interessata si prevale di un cambiamento notevole delle circostanze rispetto alla pronuncia della decisione materiale finale di primo grado, in caso di ricorso come nella presente fattispecie, di seconda istanza (cfr. DTAF 2014/39 consid. 4.5; 2010/27 consid. 2.1 con riferimenti; 2008/52 consid. 3.2.3; DTF 136 II 177 consid. 2.1;

SCHER- RER REBER, in: Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz [VwVG], 2a ed. 2016, n. 16 ad art. 66 PA).

E. 4.3.3

Giusta l'art. 111b cpv. 4 LAsi, le domande di riesame infondate o presentate ripetutamente con gli stessi motivi sono stralciate senza formalità. La giurisprudenza del Tribunale ha già stabilito che lo scopo dello stralcio senza formalità è principalmente quello di semplificare le procedure e contrastare gli abusi, impedendo che una persona depositi una nuova domanda di riesame unicamente allo scopo di prolungare il suo soggiorno in Svizzera. Per le domande di riesame depositate dopo la chiusura definitiva di una procedura è quindi stato introdotto un sistema di trattazione rapido e uniforme (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge sull'asilo del 26 maggio 2010, FF 2010 3889, 3902). Ciò posto, una successiva domanda di riesame si rivela segnatamente infondata o abusiva se difetta dei requisiti formali minimi legali oppure se non è debitamente motivata. Lo stralcio senza formalità intende infatti garantire soprattutto il rispetto delle regole procedurali, senza intaccare la posizione giuridica materiale della persona interessata (cfr. DTAF 2015/28 consid. 3.2.3 e 3.2.4; art. 111b cpv. 1 LAsi). Ad ogni buon conto, la SEM – eventualmente il Tribunale – dovrà esaminare se, sulla base delle circostanze del caso concreto, la nuova domanda si rivela d'acchito nuovamente infondata o se poggia sugli stessi motivi delle precedenti istanze di riesame, nel qual caso si giustifica uno stralcio senza formalità.

E. 4.3.4

supra). Infatti, C. _____, giunto in Svizzera all'età di cinque anni ed

D-1585/2024 Pagina 13 ora dodicenne, nutre un rapporto di dipendenza con la madre, i cui obblighi e responsabilità parentali risultano evidenti.

E. 4.3.5

Nello specifico, benché nelle richieste di giudizio del ricorso non viene postulata l'emanazione di una decisione formale da parte dell'autorità inferiore (cfr. ricorso pag. 6), l'insorgente rimprovera a quest'ultima di essere incorsa in una denegata giustizia nella misura in cui non avrebbe compiutamente preso posizione sulla sua nuova domanda di riesame (cfr. ricorso pag. 4 punto 14). Il gravame va quindi considerato un ricorso per denegata giustizia previsto dall'art. 46a PA, per il quale risulta competente l'autorità che sarebbe chiamata a pronunciarsi sul ricorso contro la prospettata decisione (cfr. DTAF 2008/15 consid. 3.1.1), nello specifico lo scrivente Tribunale (cfr. art. 31 LTAF).

E. 4.3.6

In esito, l'oggetto del contendere – dal quale dipende anche la ricevibilità del ricorso – è quindi sapere se l'autorità inferiore abbia violato il diritto federale o sia incorsa di un accertamento errato o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, stralciando senza formalità la domanda di riesame presentata dalla ricorrente il 23 febbraio 2024. In questo senso, le richieste di giudizio merito tendenti alla revoca della decisione di allontanamento dell'insorgente dalla Svizzera e alla concessione dell'ammissione provvisoria risultano inammissibile (cfr. ricorso pag. 6, punto III del petitum).

E. 4.4.1

Fatte queste premesse, il Tribunale ritiene anzitutto che, malgrado il patrocinatore della ricorrente abbia erroneamente postulato il riesame della decisione (su riesame) di non

entrata nel merito della SEM del 10 dicembre 2020, il presente gravame va analizzato nell'ottica di un eventuale diritto all'ottenimento di una decisione su riesame relativa all'originaria decisione negativa d'asilo e allontanamento del 9 agosto 2018 (cfr. A.b. supra).

D-1585/2024 Pagina 10

E. 4.4.2

Per valutare se la SEM abbia ritenuto a giusto titolo il carattere ripetitivo e la manifesta infondatezza della nuova domanda di riesame del 23 febbraio 2024 (art. 111b cpv. 4 LAsi), occorre inoltre ripercorrere le motivazioni precedentemente addotte dall'interessata e considerare anche la procedura d'asilo del figlio C. _____ (oggetto del parallelo ricorso di cui all'incarto TAF D-1588/2024).

E. 4.4.3

A sostegno della prima domanda di riesame della decisione di esecuzione dell'allontanamento datata 17 novembre 2017, l'interessata ha sostanzialmente addotto che, avendo trattato separatamente la sua procedura da quella del figlio, la SEM non avrebbe tenuto conto della globalità del nucleo familiare, nonché verificato il rischio fondato per la ricorrente di subire delle violenze da parte dell'ex compagno, di vedersi togliere il bambino e che suo figlio continuasse a frequentare il padre, malgrado le denunce per presunti abusi sessuali commesse in Italia. Trattando questo primo riesame, il Tribunale ha tuttavia ritenuto che l'esecuzione del suo allontanamento – pronunciato nell'ambito della procedura Dublino – non fosse contraria all'interesse superiore del fanciullo e che, inoltre, le autorità italiane avessero la concreta volontà di proteggere adeguatamente la ricorrente e suo figlio (cfr. sentenza del Tribunale D-383/2018 del 30 marzo 2018 pagg. 4 e 8).

E. 4.4.4

La seconda domanda di riesame del 25 agosto 2020, anch'essa deputata all'annullamento dell'esecuzione dell'allontanamento, è stata motivata sulla scorta di diversi mezzi di prova che sarebbero insorti dopo la sentenza del Tribunale D-383/2018 del 30 marzo 2018 e che avrebbero dimostrato una modifica dei fatti rilevanti in materia d'inesigibilità e ammissibilità del rinvio verso l'Italia. Da una parte, i mezzi di prova avrebbero dimostrato l'assenza di una protezione efficace contro la violenza sulle donne, rispettivamente la violenza domestica in Italia; dall'altra parte, l'insorgente si sarebbe nel frattempo integrata molto bene in Svizzera. In questo senso, l'esecuzione del suo allontanamento avrebbe violato la CEDU nonché la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica dell'11 maggio 2011 (Convenzione di Istanbul; RS 0.311.35). Statuendo sul ricorso, il Tribunale ha confermato la decisione su riesame negativa emessa dalla SEM il 17 dicembre 2020, giudicando in particolare che i motivi addotti fossero essenzialmente gli stessi già conosciuti e valutati nell'ambito della procedura ordinaria e che l'allegata integrazione in Svizzera ricadeva sotto la competenza delle autorità cantonali. Inoltre, non sussisteva alcun nuovo elemento concreto, legato al sistema giudiziario italiano e alle misure di

D-1585/2024 Pagina 11 protezione e di sostegno nell'ambito della violenza contro le donne rispettivamente della violenza domestica, atto a stabilire un mutamento delle circostanze avvenuto dopo la conclusione della prima procedura. Infatti, il (buon) funzionamento del

sistema giudiziario italiano, così come la capacità e la volontà di offrire protezione da parte dello Stato, erano già state tenute in debita considerazione nell'ambito della procedura pregressa, soprattutto alla luce del vissuto personale dell'interessata (cfr. sentenza del Tribunale D-284/2021 dell'8 febbraio 2024 consid. 5.1 e 8.2).

E. 4.5

Nel contesto della nuova domanda di riesame che qui ci riguarda, l'interessata – per quanto la concerne personalmente – invoca la presenza di fatti e mezzi di prova nuovi posteriori alla sentenza del Tribunale D-284/2021 dell'8 febbraio 2024, in particolare degli articoli afferenti alle condizioni per il beneficio della protezione internazionale a favore delle donne vittime di violenza (con riferimento alla sentenza della CGUE del 16 gennaio 2024) e del rapporto del CEDAW del 19 febbraio 2014 sulla situazione di tutela delle stesse attualmente vigente in Italia. Richiamando in particolare la Convenzione di Istanbul, essa adduce che la sentenza della CGUE del 16 gennaio 2024, la quale sarebbe applicabile alla presente fattispecie, avrebbe stabilito che le donne che subiscono o rischiano di subire nel loro Paese d'origine violenza fisica o mentale a causa del loro sesso, compresa la violenza sessuale e la violenza domestica, potrebbero chiedere protezione ed ottenere lo statuto di rifugiato oppure la protezione sussidiaria internazionale (cfr. atto SEM n. 3/95, pag. 4 punti 13-14). Inoltre, il rapporto di osservazione del CEDAW del 19 febbraio 2023 esprimerebbe un giudizio pesantemente negativo sull'idoneità delle strutture sanitarie e scolastiche educative dell'Italia a garantire lo stesso livello di assistenza specialistica al figlio C._____ (idem pag. 4 punto 15).

Anche con riferimento alla situazione personale di quest'ultimo, strettamente correlata con la propria procedura, la ricorrente adduce nuovi fatti e mezzi di prova, in particolare il certificato medico del 26 febbraio 2024 e del verbale della riunione svoltasi presso l'ARP di E._____ il 14 febbraio 2024. Da quest'ultimo risulterebbe infatti che il livello d'integrazione del figlio sarebbe molto migliorato – contrariamente a quanto attesterebbero i documenti disponibili per l'ultimo giudizio del Tribunale che lo riguarda (sentenza del Tribunale D-290/2021 dell'8 febbraio 2024 consid. 5.1, 5.3- 5.4, 11.3) – e che l'interesse superiore del minore imporrebbe che siano continuate in Svizzera tutte le misure di assistenza sanitaria, scolastica e sociale tendenti ad assicurare un sano sviluppo psicofisico. Tale verbale dimostrerebbe inoltre che il complesso di misure sociali adottate in Ticino sarebbe ormai stato costruito in modo tale da non poter essere replicato in

D-1585/2024 Pagina 12 nessun altro luogo, neppure in Italia (cfr. atto SEM n. 3/95 pag. 3-4). Inoltre, i due certificati medici datati 22 agosto 2023 e 26 febbraio 2024 del (...) riguardanti il minore C._____, che non erano conosciuti a questo Tribunale in occasione della sentenza dell'8 febbraio 2024 succitata, attesterebbero la presenza di disturbi comportamentali, difficoltà di attenzione e una problematica renale che ha dato luogo ad un intervento chirurgico, ma soprattutto che un possibile spostamento del figlio in una realtà nuova avrebbe conseguenze estremamente negative sul suo sviluppo neuropsicologico (cfr. atti SEM n. 3/95, 6/5). Infine, il mutamento della situazione personale del figlio risulterebbe confermato anche dai rapporti del Servizio medico-psicologico del 7 febbraio e del 4 marzo 2025 (cfr. atto TAF n. 6, allegati n. 1 e 5), nonché dai referti medici prodotti nel corso della procedura di ricorso.

Per questi motivi, l'esecuzione del suo allontanamento risulterebbe inammissibile e non ragionevolmente esigibile.

E. 4.6.1

Orbene, a fronte di un'attenta valutazione degli atti di causa, il Tribunale giudica che la domanda di riesame del 23 febbraio 2024, se rapportata con la parallela istanza di riesame presentata dal figlio minore C._____ (cfr. incarto TAF D-1588/2024), non risulta infondata e arbitraria ai sensi dell'art. 111b cpv. 4 LAsi.

E. 4.6.2

Occorre infatti considerare che, con separata sentenza odierna, il Tribunale ha accolto il ricorso per denegata giustizia presentato dal figlio della ricorrente, con il quale egli ha postulato il rilascio da parte della SEM di una decisione in merito alla sua rispettiva domanda di riesame datata 23 febbraio 2024. Per quanto lo riguarda, infatti, le nuove circostanze afferenti alla sua integrazione in Svizzera e al suo stato valetudinario giustificano il diritto ad ottenere una decisione formale in merito all'istanza in oggetto (cfr. sentenza TAF D-1588/2024 del [...] consid. [...]). Pertanto, posto che l'esito della valutazione di merito della SEM in punto all'esecuzione dell'allontanamento del figlio non è ancora determinato, anche nella procedura di riesame dell'interessata si preclude ragionevolmente l'applicazione dello stralcio senza formalità ai sensi dell'art. 111b cpv. 4 LAsi. Infatti, un'eventuale concessione dell'ammissione provvisoria del minore in Svizzera comporterebbe la necessità di rispettare la garanzia dell'unità della famiglia nei confronti dell'insorgente (art. 8 CEDU), il cui allontanamento si rivelerebbe a sua volta inammissibile sotto il profilo dell'art. 83 cpv. 3 LStrI (cfr. consid.

E. 4.6.3

In altri termini, la domanda di riesame in oggetto non si rivela infondata nella misura in cui le circostanze addotte nella parallela domanda di riesame del figlio, suscettibili di modificare la valutazione dell'esecuzione del suo allontanamento, devono ancora essere compiutamente valutate dalla SEM con l'emanazione di una decisione formale di merito e che, quest'ultima, potrebbe influenzare la posizione giuridica della ricorrente.

E. 4.7

L'interessata ha quindi diritto all'ottenimento di una decisione formale impugnabile che tenga debitamente conto dei motivi adottati dal figlio C._____ nel contesto dell'istanza di riesame del 23 febbraio 2024, rispettivamente della tutela sancita all'art. 8 CEDU (cfr. incarto TAF D-1588/2024).

E. 5

Visto quanto precede, la SEM è quindi incorsa nella violazione del diritto federale (art. 111b cpv. 4 LAsi), nonché in un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, nella misura in cui ha stralciato senza formalità la domanda di riesame del 23 febbraio 2024. Di riflesso, il ricorso per denegata giustizia, che si rivela ricevibile poiché l'insorgente ha diritto ad una decisione formale sul riesame richiesto, va accolto. Il caso è quindi rinviato all'autorità inferiore con l'ingiunzione di decidere formalmente sulla domanda di riesame dell'interessata in considerazione degli aspetti indicati nei precedenti paragrafi (consid. 4.6.2-4.6.3 e 4.7 supra).

E. 6

Posto l'esito della causa, non si prelevano spese processuali e l'istanza di assistenza giudiziaria diviene priva d'oggetto (cfr. art. 63 cpv. 1-3 PA).

E. 7.1

Se ammette il ricorso in tutto o in parte, il Tribunale può, d'ufficio o su domanda, assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato (cfr. art. 64 cpv. 1 PA). La parte vincente ha infatti diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), le quali comprendono le spese di rappresentanza o di patrocinio ed eventuali disborsi di parte (art. 8 cpv. 1 TS-TAF).

D-1585/2024 Pagina 14

E. 7.2

Le parti che richiedono la rifusione di ripetibili e gli avvocati d'ufficio devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese in base alla quale il Tribunale fissa l'indennità dovuta. In difetto di tale nota, il Tribunale fissa l'indennità sulla base degli atti di causa (cfr. art. 14 TS-TAF). Nello specifico, la ricorrente, rappresentata in questa sede da un avvocato, non ha postulato la rifusione di ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. Essa ne ha tuttavia diritto (art. 7 cpv. 1 TS-TAF).

E. 7.3

Giusta l'art. 10 cpv. 2 TS-TAF, la tariffa oraria per gli avvocati oscilla tra un minimo di 200 e un massimo di 400 franchi. In difetto di un elenco delle spese sostenute, considerato inoltre che è stato allestito un unico ricorso afferente sia alla procedura dell'insorgente sia a quella di suo figlio, il Tribunale ritiene adeguato condannare l'autorità opponente al versamento in favore della ricorrente di un'indennità per spese ripetibili di complessivi CHF 420.00, corrispondenti a due ore lavorative con una tariffa oraria di CHF 200.00, disborsi compresi (cfr. artt. 7, 9 e 14 cpv. 2 TS-TAF).

E. 8

Questa sentenza è definitiva e non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).

(dispositivo alla pagina seguente)

D-1585/2024 Pagina 15

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.